



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 25 gennaio 2019, n. 24019

Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Brindisi tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Alle imprese interessate

Alla Regione Puglia

Al Comune di Brindisi

All’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia

A. Finalità e condizioni dell’Avviso

1. Il presente Avviso è adottato nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto in data 4 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Puglia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia e registrato presso la corte dei conti in data 6 febbraio 2018 al numero 1-67 (di seguito “*Accordo di Programma*”).
2. L’*Accordo di Programma* è, tra l’altro, finalizzato al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio del Comune di Brindisi.
3. L’Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio del Comune di Brindisi, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti.
4. Per l’attuazione del presente Avviso è applicata la normativa relativa alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
 - decreto ministeriale 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante la disciplina attuativa degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriali (di seguito “*decreto*”);



- circolare ministeriale n. 59282 del 6 agosto 2015 recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali», pubblicata nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it, e di Invitalia, www.invitalia.it (di seguito “*circolare*”).
5. Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-*ter* del codice civile.
 6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa citata al punto A.4.

B. Localizzazione

Per l’accesso ai benefici di cui al presente Avviso, le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio del Comune di Brindisi.

C. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili

1. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
 - a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;
 - b. programmi occupazionali finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
2. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.500.000,00 (*unmilione cinquecentomila*).
3. Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al punto A.4, con esclusioni e deroghe relative alle attività elencate nell’allegato n. 1.
4. Sono considerate prioritarie le attività economiche dettagliate nell’allegato n. 2.

D. Risorse finanziarie disponibili

1. L’ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è pari a euro 10.300.000,00 (*diecimilione trecentomila*), secondo quanto indicato all’art. 5, comma 2, dell’*Accordo di Programma*.

E. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si



impegnano a:

- a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto ed a non decrementare nei successivi tre anni il numero degli occupati. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
- b. procedere, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento indicato nell'allegato n. 3 al presente avviso.

F. Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“*Regolamento GBER*”). Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore all'8% della spesa ammissibile. L'importo complessivo massimo del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER*.
2. Alle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa viene operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento, determinata secondo le modalità indicate nell'allegato n. 4, sino a concorrenza di un valore massimo pari all'8% della spesa ammissibile. Tale ritenuta viene erogata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale;
 - b. rispetto degli impegni assunti al momento di presentazione della domanda ed a fronte dei quali è stato conseguito punteggio ai fini della determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria prevista al successivo punto H.

G. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione

1. Le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima (www.invitalia.it).
2. Le domande di agevolazioni debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 29 marzo 2019 e sino alle ore 12.00 del 28 maggio 2019.



H. Criteri di valutazione

1. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate, e comunque entro 30 giorni dal termine finale indicato al punto G.2, è predisposta, con le modalità descritte nell'allegato n. 4 al presente Avviso e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria.
2. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria e sono valutate secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 10 del *decreto* e al punto 10 della *circolare*. Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche



ALLEGATO N. 1

ELENCO ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al punto A.4 della *circolare*, **con le seguenti deroghe.**

Esclusione delle sezioni: B (estrazione di minerali da cave e miniere), D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) e E (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento)

Le attività relative alla divisione 55 (alloggio) della sezione I sono ammissibili, con esclusione di quelle relative al codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto), esclusivamente nel caso in cui l'iniziativa imprenditoriale sia finalizzata al recupero/riqualificazione di immobili esistenti secondo la seguente declinazione:

1. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico – alberghiere (con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a);
2. ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di strutture turistico - alberghiere esistenti al fine dell'innalzamento degli standard di qualità e/o della classificazione (con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a);
3. realizzazione di strutture turistico–alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999 attraverso il consolidamento ed il restauro e risanamento conservativo di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o altro titolo a norma di legge (con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a);
4. consolidamento, restauro e risanamento conservativo di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni al fine della trasformazione dell'immobile in strutture alberghiere (compresi servizi annessi, nel rispetto della normativa vigente) aventi capacità ricettiva non inferiore a n. 7 camere, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale n. 11 dell'11/02/1999. Per le finalità suesposte, deve restare immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche (con esclusivo riferimento alle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/99, art. 41, comma 1, lett. a).
5. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive. In tale ambito rientra ogni intervento di riqualificazione di edifici abbandonati e/o necessitanti di opere di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 "testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche e



integrazioni, nonché interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10 comma 1 lett. C del medesimo DPR 380/2001, in cui le modifiche della volumetria complessiva siano contenute nei limiti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 14/2009 e ss.mm. e ii. "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale (c. Piano Casa)". Detti edifici dovranno essere ubicati in aree non rurali, dotate di opere di urbanizzazione primaria consistenti almeno nella rete idrica e viaria e servizi a quest'ultima connessi.



ALLEGATO N.2

Elenco delle attività economiche prioritarie (codici ATECO 2007)

- 20 – Fabbricazione di prodotti chimici;
- 21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
- 22 – Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche;
- 30.3 – Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi;
- 55.10 - Alberghi e strutture simili;
- 55.20.1 – Villaggi turistici;
- 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed breakfast, residence.



ALLEGATO N. 3

Bacino di riferimento dei lavoratori da rioccupare

Disoccupati residenti nel comune di Brindisi o che abbiamo avuto ultima occupazione presso unità produttive localizzate nel comune di Brindisi.

**ALLEGATO N. 4****Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989**

L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI
Incremento occupazionale	Incremento del numero degli addetti espresso in ULA	Nuova occupazione generata dall'iniziativa imprenditoriale < 1 domanda non ammissibile da 1 a ≤ 10: 1 punto per ogni addetto; da > 10 a ≤ 30 : 1,5 punti per ogni addetto; da > 30 a ≤ 50: 2 punti per ogni addetto; da > 50 a ≤ 100: 2,5 punti per ogni addetto; > 100: 3 punti per ogni addetto

Sono riconosciute le seguenti maggiorazioni al punteggio conseguito:

Condizione		% di maggiorazione
A	Programmi di investimento produttivo e/o tutela ambientale relativi alle attività economiche prioritarie previste al punto C.4 del presente Avviso ed elencate nell'allegato n. 2.	20%
B	Impegno ad assumere personale del bacino di riferimento dei lavoratori da rioccupare indicato nell'allegato n. 3 al presente Avviso in percentuale non inferiore al 35% dell'incremento occupazionale realizzato.	20%
C	Localizzazione della iniziativa presso edifici già esistenti. In sede di presentazione della domanda la disponibilità dell'immobile dovrà essere idoneamente documentata, eventualmente anche tramite attestazione della proprietà a voler concedere la disponibilità del bene.	30%
D	Impegno ad assumere personale disoccupato over 45 in percentuale non inferiore al 35% dell'incremento occupazionale realizzato.	10%
E	Impegno a realizzare il programma occupazionale facendo ricorso esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato.	30% del punteggio complessivamente ottenuto (punteggio base + maggiorazioni sub A, B, C, D)



In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. Nel caso di parità di agevolazioni richieste è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. In caso di parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Alle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa viene operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento applicando alla spesa ammissibile dei singoli SAL una percentuale pari alla somma delle percentuali di seguito riportate, limitatamente ai casi, tra B, C, D, E precedentemente indicati, per i quali è stata riconosciuta maggiorazione di punteggio:

Condizione		Ritenuta (Valore percentuale)
B	Impegno ad assumere personale del bacino di riferimento dei lavoratori da rioccupare indicato nell'allegato n. 3 al presente Avviso in percentuale non inferiore al 35% dell'incremento occupazionale realizzato.	3%
C	Localizzazione della iniziativa presso edifici già esistenti.	2%
D	Impegno ad assumere personale disoccupato over 45 in percentuale non inferiore al 35% dell'incremento occupazionale realizzato.	1%
E	Impegno a realizzare il programma occupazionale facendo ricorso esclusivamente ad assunzioni a tempo indeterminato.	3%

Nel caso in cui sia stata riconosciuta una maggiorazione di punteggio congiuntamente per le fattispecie di cui alle condizioni sub B e E la ritenuta per ognuna delle due ipotesi è pari al 2,5% della spesa ammissibile dei singoli SAL. La ritenuta complessiva non può quindi essere superiore all'8% della spesa ammissibile e viene cumulativamente erogata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale;
- b. accertamento delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della maggiorazione di punteggio.

La ritenuta pari al 2% della spesa ammissibile relativa alla maggiorazione di punteggio riconosciuta per la localizzazione della iniziativa presso edifici già esistenti viene comunque erogata nel caso in cui la mancata realizzazione della condizione, in sede attuativa dell'intervento, non risulti imputabile a responsabilità del proponente.

L'incremento del numero degli addetti è dato dall'incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti,



determinata sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA, riferita al semestre antecedente la data di presentazione della domanda.

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell'iter di valutazione dell'iniziativa imprenditoriale. L'eventuale modifica che produca l'alterazione della graduatoria comporterà la non ammissibilità della domanda e la sua esclusione dalla graduatoria. La medesima conseguenza si avrà qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti:

- la incoerenza del programma occupazionale proposto e/o
- l'inesattezza delle informazioni rilasciate in ordine alla attività economica svolta e/o
- l'inesattezza delle informazioni rilasciate in merito alla localizzazione dell'investimento.

Variazioni in relazione ai criteri di valutazione relativi al programma occupazionale ed all'attività economica prioritaria intervenute dopo la concessione delle agevolazioni che producano l'alterazione della graduatoria comporteranno la revoca delle medesime. La revoca è totale nel caso di variazione della attività economica. Per decrementi dell'obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate.

In riferimento al finanziamento agevolato la revoca parziale comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato – operazioni oltre 18 mesi – settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista.

Nel caso di coesistenza di revoca parziale e di omesso versamento delle ritenute effettuate a causa del mancato accertamento delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della maggiorazione di punteggio, viene applicata la fattispecie che comporta la maggiore penalizzazione in termini di riduzione delle agevolazioni.